

(N. 983)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1955

Aumento dei contributi dello Stato, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente «Parco nazionale del Gran Paradiso»

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, fu istituito l'Ente del Parco nazionale del Gran Paradiso, alle cui spese di amministrazione venne provveduto con un contributo statale annuo, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 9 milioni e 500 mila e con due eguali contributi di lire 2 milioni, rispettivamente da parte della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Successivamente, con legge 10 novembre 1949, n. 866, il contributo dello Stato fu elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a lire 20 milioni ed a lire 6 milioni e 500 mila cadauno i contributi a carico della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Nonostante gli aumenti di cui sopra, l'Ente del Parco nazionale del Gran Paradiso ha da

tempo e ripetutamente rappresentato l'assoluta necessità di adeguare i contributi predetti al fine di disporre di idonei mezzi per poter assolvere alle molteplici finalità da conseguire: educative, scientifiche, culturali, turistiche, ecc. senza di che le attività del Parco sarebbero sicuramente compromesse, con grave pregiudizio di importanti interessi scientifici, per la impossibilità di assicurare una efficace tutela della fauna esistente ed in particolare dello stambecco, specie che, come è noto, sopravvive allo stato naturale solo sul Gran Paradiso.

Si è pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge, che prevede l'aumento a lire 30 milioni del contributo dello Stato e l'aumento a lire 12 milioni e 500 mila dei contributi dovuti dalla regione Valle d'Aosta e dalla provincia di Torino, avendo questi due Enti già riconosciuto l'opportunità di tale aumento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso », di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni relativo all'aumento di cui all'articolo 1, primo comma, verrà fatto fronte:

per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 con equivalente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli n. 486 e n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi;

per l'esercizio 1955-56 a carico del fondo speciale del bilancio del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.